

Aprile 2017

In questo numero

- 1 Detrazioni Irpef e sport
- 1 Spesometro 2016
- 2 Sospensione del diritto di voto
- 2 5x1000 e novità 2017
- 3 Speciale – L'approvazione del Rendiconto Annuale
- 4 Spese di pubblicità e CONI
- 4 Illegittimi interrogatori del Fisco
- 4 Prossime scadenze

Detrazione Irpef per attività sportive

A breve ci si troverà alle prese con la Dichiarazione dei Redditi 2017 ed i genitori di minori che hanno fruito di corsi sportivi nel 2016 potrebbero chiedervi una ricevuta per le somme versate ai fini della partecipazione ai corsi sportivi praticati dai propri figli.

La norma afferma che *"Sono detraibili le spese, per un importo non superiore ai 210€, sostenute per l'iscrizione annuale o l'abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra i 5 ed i 18 anni, ad associazioni sportive destinati alla pratica sportiva dilettantistica."*

Il DPR 917/1986 prevede che la certificazione delle somme versate per la partecipazione ai corsi, rilasciata dalle ASD contenga alcuni elementi obbligatori: denominazione dell'ente, causale del pagamento (iscrizione al corso o abbonamento), l'attività sportiva esercitata, l'importo pagato, i dati del genitore che versa la somma, i dati anagrafici del minore che ha partecipato ai corsi.

Il limite di detrazione è il 19% di 210€, quindi 40€. Tale limite si riferisce a ciascun figlio e non a ciascun genitore. La detrazione può spettare anche ad entrambi i coniugi al 50%, ma sempre nel limite di 210€ annui.

Ricordate che è il minore che deve essere iscritto all'associazione come socio, mentre il genitore è solo il soggetto pagante che esercita la patria potestà. Si ha diritto alla detrazione solo se il figlio è fiscalmente a carico.

Spesometro 2016 – Scadenza 20 aprile

Lo Spesometro, o più correttamente definito l'Elenco Clienti/Fornitori, è lo strumento con il quale si comunicano all'Agenzia delle Entrate le operazioni rilevanti ai fini IVA, ossia le associazioni con P.IVA segnalano tutte le fatture emesse riportandone i dati fiscali rilevanti tramite tale modello, qualsiasi sia l'importo fatturato al cliente.

Il 20 aprile scade il termine per comunicare le operazioni imponibili ai fini IVA effettuate nel 2016. Dal 2017 tale adempimento diventa semestrale, mentre dal 2018 la cadenza sarà trimestrale.

Le associazioni che hanno optato per il regime 398 devono segnalare solo le fatture emesse, mentre le altre associazioni titolari di Partita IVA ma senza regimi fiscali di vantaggio devono segnalare anche tutte le fatture di costo sostenute, effettuando una distinzione tra fatture di costo commerciali e promiscue.

Le sanzioni ammontano a 2€ per ogni fattura non segnalata, mentre l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione è sanzionata da 500€ a 2.000€

*Con il 2017 lo
Spesometro diventa
semestrale*

La sospensione del diritto di voto per i membri del Direttivo in sede assembleare

Capita nella quasi totalità dei casi che in sede di Assemblea dei Soci, ad esempio per l'approvazione del rendiconto, i membri del Direttivo votino producendo un effetto sulla delibera adottata.

Si rileva però che l'articolo 21 del Codice Civile stabilisce che *"Nelle delibere di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto."*

Esiste un conflitto di interessi?

Tale norma si scontra però con la realtà dei fatti poiché è sempre molto difficile riuscire a coinvolgere i soci durante le assemblee e neppure eventuali deleghe potrebbero aiutare a superare il problema.

Le incognite sono numerose e difficilmente viene rilevato un conflitto di interessi nel caso di voto dell'organo amministrativo.

Di conseguenza si consiglia sempre di sensibilizzare quanto più possibile i soci a partecipare alle assemblee non dimenticando mai di raccogliere nomi e firme dei soci presenti su un foglio al fine di dimostrare che le riunioni hanno avuto effettivamente luogo e che non vi hanno partecipato solamente i membri del Direttivo.

Il 5x1000 e le novità 2017

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il 31 marzo la Circolare n. 5/2017 che porta con sé alcune semplificazioni in materia di 5x1000 per l'anno 2017.

Ricordiamo che possono chiedere di essere iscritti nell'elenco dei beneficiari le associazioni che svolgono in maniera prevalente una delle seguenti attività:

- avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni
- avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni
- avviamento alla pratica sportiva nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari

Si è aperta la finestra per le nuove domande

La novità 2017 riguarda gli enti che risultavano già iscritti nel 2016 e che non dovranno più presentare né la domanda di iscrizione né la dichiarazione sostitutiva all'ufficio CONI territorialmente competente.

Questa semplificazione vale solo per le ASD il cui Legale rappresentante non è variato nel corso del 2016, altrimenti l'iter rimane quello degli anni scorsi.

Le eventuali variazioni scadono il 22 maggio 2017, mentre entro l'8 maggio le ASD mai iscritte in precedenza devono avviare la procedura per beneficiare del contributo per l'anno in corso.

Speciale – L'approvazione del rendiconto annuale

Questo è uno dei punti più delicati nella gestione dell'ente e si tratta dell'unico verbale previsto come obbligatorio dalla normativa, mentre gli altri sono frutto di prassi e giurisprudenza.

Molto spesso ci capita di vedere verbali di approvazione del rendiconto che non rispettano i dettami civilistici, spesso molto succinti e senza i formalismi necessari, oppure capita anche che non vengano redatti.

Il TUIR obbliga le Associazioni a convocare entro il termine previsto dallo Statuto, l'Assemblea annuale dei soci per deliberare in merito all'approvazione del rendiconto.

Si dovrà quindi redigere un verbale che indichi gli estremi della convocazione (giorno, orario e luogo di svolgimento), l'ordine del giorno in discussione, chi assume la presidenza della riunione e chi la verbalizzerà.


Il verbale si dovrà aprire con un commento fiscale in merito all'andamento economico dell'anno appena concluso ed eventualmente con un paragone delle entrate/uscite dell'anno precedente in modo da evidenziare le variazioni più significative in bilancio.

Esaurita questa fase si dovrà riportare la Relazione Morale del Presidente il quale "racconterà" ciò che è stato fatto nel corso dell'anno da poco concluso e ciò che l'ente intende realizzare nel nuovo anno. Deve trattarsi di un testo discorsivo nel quale vengono illustrate le attività sociali svolte, i risultati raggiunti e qualsiasi altra eventuale attività svolta e organizzata (dall'organizzazione di manifestazioni alla ristrutturazione della sede).

Da ultimo si dovrà concludere il verbale con l'approvazione o meno del rendiconto da parte dei soci e con la delibera di accantonare l'avanzo di gestione o di coprire l'eventuale disavanzo con le disponibilità di cassa/banca se disponibili oppure con un prestito dei soci.

Ricordate inoltre che è fondamentale raccogliere le firme di tutti i soci presenti su un foglio a parte in modo da poter dimostrare che la riunione si è svolta effettivamente. In caso di verifica fiscale non ha valore una dichiarazione successiva in cui un numero di soci afferma che erano presenti all'assemblea in quanto, in ambito fiscale, è espressamente vietata l'autocertificazione.

La frequente conseguenza dell'omissione dell'elenco soci con relative firme è che i verificatori considerino come mai avvenuta la riunione, quindi come non rispettato l'obbligo normativo di approvazione rendiconto e conseguentemente il disconoscimento di ente non profit. Questo purtroppo è successo molte volte ed in contenzioso la soccombenza è elevata in questo caso.



Pubblicità non inerente se l'ASD non è iscritta al registro CONI

Come saprete le spese per pubblicità e sponsorizzazione sostenute da aziende commerciali per promuovere il proprio marchio o i propri prodotti sono interamente deducibili nel limite di 200.000€ annui.

In sede di controllo l'Agenzia delle Entrate aveva disconosciuto la deduzione delle spese di pubblicità in quanto le ASD sponsorizzate non erano risultate iscritte al registro CONI.

La Cassazione, con la Sentenza 7202/2017, ha stabilito che l'iscrizione al Registro delle Società Sportive tenuto dal CONI è un adempimento inderogabile ed assume il valore di una sostanziale garanzia, senza la quale nessuno dei soggetti coinvolti nelle varie vicende contrattuali può godere delle agevolazioni previste in materia.

La Corte ha testualmente affermato che *"la mancata iscrizione comporta il difetto di prova in capo al beneficiario dello status di ASD e quindi il difetto di prova in ordine ad uno dei requisiti in relazione ai quali l'art 90 L. 289/2002 consente di ritenere applicabile ai contributi erogati la qualificazione di spese di pubblicità."*

Illegittimi gli interrogatori del Fisco

In occasione delle verifiche fiscali succede che i verificatori procedano con vere e proprie "interviste" a coloro che si trovano nei locali dell'ente tramite la compilazione di questionari prestampati senza che i soggetti abbiano tempo di rispondere nè entro un congruo termine nè con l'assistenza di un consulente fiscale.

La CTP di Reggio Emilia, con la Sentenza 38/2017, ha stabilito l'illegittimità delle informazioni ottenute con queste modalità stabilendo che il Fisco non può utilizzare a base dell'accertamento le informazioni ottenute con dei comportamenti che violano i principi di collaborazione e buona fede tra P.A. e contribuenti come previsto dall'art. 10 L. 212/2000.

Prossime scadenze

Aggiornamento Registro 398 IVA	15 aprile
Spesometro - Anno 2016	20 aprile
Iscrizione Registro 5x1000	8 maggio

MARZO 2017

l	m	m	g	v	s	d
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

APRILE 2017

l	m	m	g	v	s	d
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

MAGGIO 2017

l	m	m	g	v	s	d
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				